



# COMUNE DI LECCO

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Gentile contribuente, per l'anno d'imposta 2010 non ci sono novità in materia di ICI rispetto agli anni precedenti e rimane confermata l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale.

In ogni caso, di seguito troverà un riassunto delle informazioni necessarie per procedere in modo corretto al versamento ICI.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le consuete modalità, ricordando che il c/c postale è il seguente: **n. 89057368 intestato a Creset – Servizi Territoriali S.P.A. – Lecco – LC – ICI.**

Il bollettino per effettuare il pagamento è disponibile gratuitamente presso il Servizio Tributi; in alternativa è possibile utilizzare il modello F24.

Il Servizio Tributi è a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti numeri di telefono: 0341.481220 - 0341.481221 - 0341.481418.

Sul sito internet del comune ([www.comune.lecco.it](http://www.comune.lecco.it)) potrà trovare ulteriori informazioni e tutta la modulistica aggiornata relativa all'ICI.

*L'Assessore ai Servizi Finanziari  
Mario Moschetti*

### CHI DEVE VERSARE L'IMPOSTA

Sono tenuti al versamento dell'imposta:

- i proprietari di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, ovvero i titolari sugli stessi dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- l'utilizzatore, nel caso di fabbricati concessi in locazione finanziaria.

### COME SI CALCOLA

L'imposta, arrotondata all'euro per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se inferiore, è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Le rendite catastali vanno rivalutate del 5%. L'importo rivalutato va moltiplicato alternativamente: per 100 (per i fabbricati di cat. A e C); per 140 (per i fabbricati di cat. B); per 50 (per i fabbricati di cat. D e A10); per 34 (per i fabbricati di cat. C1). Si applicano le aliquote e le detrazioni della tabella che segue.

### VERSAMENTI

Il versamento, dovuto se di importo annuale uguale o maggiore di euro 12,00, può essere effettuato:

- **in un'unica soluzione**, entro il termine del **16 giugno**, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore per il 2010;
- **in due rate**, di cui:
  - la prima in acconto, da versare entro il **16 giugno** e per un importo pari alla metà dell'imposta dovuta;
  - la seconda a saldo, da versare dal **1 al 16 dicembre**, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il versamento deve essere effettuato, alternativamente:

- tramite apposito bollettino, a mezzo c/c postale n. 89057368 intestato a Creset - Servizi Territoriali S.P.A. - LC - Lecco - ICI (la commissione è pari a € 1,10) presso qualsiasi ufficio postale e presso tutti gli sportelli delle banche (con ulteriori commissioni d'incasso proposte dai singoli Istituti);
- tramite modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale (senza alcuna commissione);
- utilizzando il servizio on line, raggiungibile attraverso il link "bollettino di versamento ICI" presente sul sito internet del Comune di Lecco, nella sezione "ICI - Informazioni e modulistica".

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

<p>Unità immobiliari adibite ad <b>abitazione principale</b> da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ persone fisiche soggetti passivi</li> <li>➤ soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa</li> <li>➤ assegnatari di alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora ALER)</li> </ul> <p>Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.</p> <p>Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (art. 8 del regolamento ICI).</p> <p>L'abitazione del soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale; a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Lecco.</p> <p>Abitazioni concesse in <b>comodato d'uso</b> a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), con scrittura privata registrata e nelle quali il parente abbia stabilito la propria residenza. Le condizioni devono sussistere nel corso dell'anno di imposizione (art. 6 del regolamento ICI).</p>	<p><b>Esente ad esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 ed A/9</b></p>
<p>Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 continua ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione comunale pari ad € 104,00. Tale aliquota e tale detrazione si applicano anche alle unità immobiliari di proprietà degli italiani residenti all'estero, purché non locatate.</p>	<p><b>4,0‰ e detrazione di € 104,00</b></p>
<p>Unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali vengono avviati <b>interventi di recupero</b>. Il valore imponibile è costituito dall'area fabbricabile (art. 9 del regolamento ICI).</p> <p>Unità immobiliari concesse in locazione in conformità agli accordi di cui all'art. 2, comma 3, legge 431/1998, e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza (art. 7 del regolamento ICI).</p> <p>Per tale fattispecie <b>non spetta l'esenzione prevista per l'abitazione principale.</b></p>	<p><b>4,0 ‰</b></p>
<p>Altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).</p>	<p><b>6,9 ‰</b></p>

### ▶▶ ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ◀◀

L'esenzione ICI si applica esclusivamente alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, così come individuate dall'art. 8 del Regolamento ICI del Comune di Lecco, nonché alle abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, purché siano state rispettate tutte le condizioni indicate nell'art. 6 del Regolamento ICI.

Da tale esenzione sono escluse le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9. Tali abitazioni applicheranno l'aliquota prevista per le abitazioni principali pari al 4‰ con la relativa detrazione di € 104,00.

Non rientrano nella fattispecie prevista dall'esenzione le abitazioni concesse in locazione in conformità agli accordi di cui al disposto dell'art. 2, comma 3 della Legge 09.12.1998 n. 431 (art. 7 Regolamento ICI).

Si ricorda che la **scadenza**, a pena di decadenza, per la presentazione delle richieste per fruire dell'esenzione per i comodati d'uso e dell'aliquota agevolata per le abitazioni date in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n. 431 è fissata nel **31 dicembre** dell'anno a decorrere dal quale s'intende richiedere l'esenzione o l'agevolazione.

### ▶▶ AREE FABBRICABILI ◀◀

Si ricorda che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.